



COMUNE DI CALCI
Provincia di Pisa

**BANDO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2025**

(indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431/1998, del D.M. Lavori Pubblici del 7/6/1999, della Deliberazione Giunta R.T. n. 402/2020 e della propria Determinazione n. 340 del 28/06/2024).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI AL CITTADINO

rende noto che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando, **Lunedì 07 LUGLIO 2025, e fino alle ore 13:00 di Venerdì 29 AGOSTO 2025**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'accesso ai contributi

Per l'ammissione al concorso devono essere posseduti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- **Residenza.** Il richiedente deve essere residente nel Comune di Calci nell'immobile oggetto del contratto di locazione.
- **Cittadinanza.** Il richiedente deve essere:
 - cittadino italiano o cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea;
 - oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di Permesso per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o di Permesso di soggiorno valido (o con procedura di rinnovo già avviata).
- **Titolarità di diritti reali su alloggi**

c-1) Il richiedente **e ciascun componente il nucleo familiare** NON devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Calci. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.

c-2) Il richiedente **e ciascun componente il nucleo familiare** NON devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui alle lettere c-1) e c-2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

➤ Patrimonio mobiliare e Patrimonio complessivo

Il valore del *patrimonio mobiliare* del nucleo familiare **non deve essere superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Il valore del *patrimonio complessivo* **non deve superare il limite di 40.000,00 euro**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati sopra.

➤ Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo

Il richiedente deve essere titolare di un **contratto di locazione** ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (escluso alloggi d'ERP) sito nel Comune di Calci, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione, **regolarmente registrato, in regola con il pagamento della tassa di registrazione annuale o in regime di "cedolare secca", e nel quale ha la residenza anagrafica**; sono esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi con pregi artistici o storici).

Non sono ammissibili i contratti ad "uso foresteria" ed i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 legge 431/1998).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione al netto degli oneri accessori. Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota di canone di sua spettanza.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno ammissibili anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino almeno in una delle seguenti situazioni:

1. soggetto facente parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto e residente nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
2. soggetto avente diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 L. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988), a seguito del decesso dell'intestatario o a seguito di separazione legale dal coniuge e che dimostri il pagamento del canone di locazione presentando all'ufficio le ricevute dell'affitto.

➤ Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

Non possono presentare domanda gli assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

➤ Situazione economica

Il richiedente deve possedere Attestazione **I.S.E.E. 2025** rilasciata dall'INPS **referita a tutti i componenti del nucleo familiare** (vedi art. 2 del presente bando) rientrante nei valori di seguito indicati:

- per **"FASCIA A"** : valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando pari ad € **16.033,42**, ed incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. **non inferiore al 14%**.
- per **"FASCIA B"** : valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€ **16.033,42**) e l'importo di € **32.456,72**; inoltre incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E. non

inferiore al 24%. Il valore I.S.E.E. non può comunque essere superiore ad € **16.500,00** (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica).

Se il valore I.S.E. è zero o inferiore al canone di locazione annuo, la domanda sarà ammissibile solo se corredata da:

- certificazione dell'Assistente Sociale che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei servizi sociali;
- e/o certificazione circa la fonte di sostentamento [vedi sotto art. 4, punto 7];
- reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

ATTENZIONE: chi, alla presentazione della domanda, non avesse ancora l'attestazione ISE/ISEE dovrà comunque presentare/auto certificare la ricevuta della presentazione della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS.

➤ **Assenza di benefici pubblici finalizzati al sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale del bando**

Il richiedente non deve percepire altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, in quanto il presente contributo previsto dall'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

La perdita dei requisiti di cui all'Art.1:

- lettere a) b) c) d) e) ed g) comportano la perdita del diritto al contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto.
- lettera f) comporta la perdita del diritto al contributo a decorrere dalla data di disponibilità dell'alloggio di ERP. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo la rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando. Ai soli fini reddituali i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento legale in corso; una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito secondo quanto stabilito dal DPCM n.159 del 05/12/2013 e meglio dettagliato nel "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni agevolate comunali" approvato con deliberazione del C.C. di Calci n. 22 del 30.04.15.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente Bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Art. 4 – Documentazione da allegare alla domanda

Per la partecipazione al Bando è necessaria – pena l'esclusione – la presentazione della seguente documentazione:

- 1) compilazione del modulo di domanda da effettuarsi attraverso l'applicativo WEB sul sito del Comune di Calci previa autenticazione con SPID;
- 2) per i cittadini extracomunitari: copia della carta di soggiorno o copia del permesso di soggiorno in corso di validità (qualora sia scaduto è necessario presentare il cedolino di rinnovo e successivamente consegnare all'ufficio sociale il permesso di soggiorno rinnovato);
- 3) copia integrale del contratto di locazione con gli estremi di registrazione o autocertificazione da compilare all'interno dell'applicativo WEB predisposto;
- 4) copia ricevuta di versamento dell'imposta di registro annuale relativa al contratto di locazione o adesione al regime "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011;
- 5) nel caso di coniugi separati allegare la copia della separazione legale o il provvedimento di separazione temporanea ed urgente;
- 6) estremi identificativi dell'attestazione ISEE (è anche possibile allegarne copia);
- 7) chi ha ISE "zero" o inferiore al canone annuo di affitto deve compilare l'apposita sezione dell'applicativo web indicando:
 - dichiarazione rilasciata dai Servizi Sociali nel caso in cui il richiedente riceva assistenza economica dagli stessi;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio fatta dal soggetto sostenitore del reddito: il soggetto che contribuisce al pagamento totale o parziale del canone di locazione del richiedente il contributo, deve indicare nella dichiarazione sostitutiva l'importo mensile erogato, dichiarare di avere risorse sufficienti a tale erogazione di denaro ed allegare la propria documentazione reddituale (compilare modulo "A" anch'esso scaricabile tramite l'applicativo web);
 - dichiarazione, prevista nel Modulo di domanda, con la quale si attesti che il richiedente stesso o altri componenti del nucleo familiare sono titolari di redditi non assoggettati a I.R.P.E.F. e che con tali redditi sono in grado di pagare il canone di locazione;
- 8) copie delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle prime SEI mensilità del canone di locazione 2025 o documenti equipollenti.

COLORO CHE RISULTERANNO COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DOVRANNO PRESENTARE ENTRO Venerdì 16 Gennaio 2026 LE RESTANTI RICEVUTE AFFITTO DEL 2025 pena la parziale erogazione del contributo. Non saranno fatte ulteriori richieste.

LA MANCANZA DEI DOCUMENTI RICHIESTI O LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ DIVERSE DALL'APPLICATIVO WEB DEDICATO DETERMINANO L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.

Art. 5 – Formazione della graduatoria

Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Comunale competente, successivamente al termine fissato dal presente Bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande pervenute e all'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente Bando.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete.

Successivamente il Responsabile competente procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisi in fascia "A" e "B" e ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'I.S.E. (con indicazione di due cifre oltre la virgola) e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione del nome del Responsabile del Procedimento e dei termini per l'opposizione, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, e pubblicizzata tramite il sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.calci.pi.it.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi (riportante il solo numero di protocollo), sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e s. m..

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Calci da presentare per e-mail all'Ufficio Protocollo o a mezzo Raccomandata A/R (fa fede il timbro di arrivo) **inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria.**

Graduatoria definitiva

Esaminati gli eventuali ricorsi, l'Ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva **(con il solo numero di protocollo)** e provvederà a pubblicarla all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, sarà inoltre pubblicizzata tramite il sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.calci.pi.it.

Qualora entro i termini sopra previsti, non sia pervenuta alcuna opposizione, la graduatoria provvisoria diverrà automaticamente definitiva.

La graduatoria definitiva sarà poi trasmessa alla Regione Toscana per i successivi adempimenti.

Si precisa che inserendo la domanda attraverso l'applicativo web si riceverà una risposta automatica del sistema con un codice alfa numerico identificativo della richiesta. Tale codice **NON** corrisponde al numero di protocollo utilizzato nella graduatoria pubblicata da questo Ente.

Sarà compito dell'ufficio comunicare a ciascun utente che abbia fatto domanda, il proprio numero di protocollo al fine di poter verificare la propria posizione nella graduatoria.

Art. 6 – Determinazione e durata del contributo

Il contributo ha durata annuale ed è erogato sulla base delle risorse stanziare da Regione Toscana e dal Comune di Calci, a carico del proprio bilancio.

L'entità del contributo teorico è determinata sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. come segue:

fascia A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

fascia B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Canone di locazione.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2025, anche a seguito di proroga o rinnovo oppure in seguito a stipulazione di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, purché situato nel Comune di Calci. Si specifica che nel caso di ricevuta non riportante chiaramente la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, e nel caso non sia possibile desumere tale distinzione dal contratto presentato, il canone annuale preso come riferimento sarà quello originario indicato nel contratto di locazione.

Nel caso in cui il canone di locazione sia di fatto diviso fra più nuclei, anche non intestatari del contratto, il canone verrà comunque diviso per il numero dei nuclei dimoranti nell'alloggio ed il contributo verrà erogato ai soli intestatari del contratto che abbiano partecipato al Bando. In caso di più contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a distinti soggetti coabitanti, questi possono fare domanda di accesso al contributo.

In caso di contratto con data di scadenza nel corso del 2025 e successiva al termine di chiusura del Bando, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2025 provvedendo, prima di erogare il contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tali eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. e quindi l'importo del contributo.

In caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E., sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del canone effettivamente pagato. Non si dà luogo a ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

In caso di perdita di uno o più requisiti (vedi sopra art. 1) successivamente alla data di pubblicazione del Bando si procederà a ricalcolare il contributo sulla base del canone di locazione pagato relativo al numero di mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti.

In ogni caso non si procederà ad una nuova determinazione della posizione in graduatoria.

In caso di I.S.E. dichiarato pari a "zero" o inferiore al canone, e di reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al canone, e qualora a seguito della valutazione della documentazione prodotta tali domande siano ritenute ammissibili, il contributo verrà calcolato sul valore I.S.E. risultante dalla certificazione. Se l'ISE è pari a "zero" il calcolo verrà effettuato considerando I.S.E. uguale a "uno", per cui l'incidenza del canone risulterà pari al 100%.

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2025, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva a tale data, ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione.

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria potrà essere erogato in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante - qualora le risorse complessive risultino insufficienti a coprire l'intero fabbisogno - secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità economica annuale delle risorse ed il numero dei beneficiari.

L'importo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore al 10% del canone annuo e in ogni caso non inferiore ad € 200,00 (Delibera G.R. 228/2018). Il Comune di Calci fissa in € 2.000,00 il tetto massimo quale base di riferimento per il calcolo del 10% annuo.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Qualora, invece, il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo, così ricalcolato, all'erede/i individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso l'erede/i individuato/i dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Calci. Alla domanda dovranno essere allegate le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, qualora non ancora prodotte. Il contributo verrà assegnato all'erede/i che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio sempre nel Comune di Calci, il contributo è erogabile, previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni risultanti dai contratti di locazione riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E.. La sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nel Comune di Calci.

Art. 8 – Morosità del conduttore

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore non è causa di esclusione dal contributo; in tal caso è però necessario produrre le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste ai conduttori morosi ed ai locatori creditori (**moduli “B” e “C”** scaricabili attraverso applicativo web).

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore moroso prioritariamente al locatore creditore ed in subordine, dopo l'estinzione della morosità, al conduttore. Il locatore dovrà indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo.

Art. 9 - Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate compilando il Modulo predisposto a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione elencata all'art. 4.

Il Bando è reperibile sul sito del Comune di Calci.

Per aver diritto al contributo gli utenti devono presentare al Comune di Calci apposita domanda attraverso il sito del Comune alla pagina dedicata al “Contributo Affitto” e autenticandosi con SPID.

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e con gli allegati richiesti devono pervenire inderogabilmente entro le **ore 13:00 di Venerdì 29 AGOSTO 2025** al Comune di Calci accedendo all'applicativo come sopra.

Per ulteriori informazioni e/o aiuto nella compilazione dell'applicativo web è possibile contattare:

Ufficio Servizi Sociali - Palazzo Comunale Piazza Garibaldi, 1 Tel.: 050/939550 – 050/939536.

Si fa presente che anche in caso di compilazione con l'aiuto del personale comunale è necessario portare con se le proprie credenziali SPID in quanto l'accesso all'applicativo dovrà essere effettuato in ogni caso con lo SPID dell'utente richiedente o delegato dal richiedente.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni (almeno sul 20% delle domande).

Per quanto riguarda le modalità dei controlli sulle attestazioni ISEE si applica quanto indicato nell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni agevolate comunali, approvato con deliberazione del C.C. di Calci n. 22 del 30.04.15.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Inoltre, come da disposizione della Regione Toscana, potranno essere effettuate segnalazioni alla Guardia di Finanza per l'accertamento di eventuali situazioni di evasione fiscale.

Nel caso in cui successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli effettuati o della rettifica di dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, si riscontri la mancanza dei requisiti o si debba procedere a modificare l'entità del contributo spettante si procederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i..

Art. 11 - Norma finale e altre disposizioni

Per le richieste ammesse a contributo l'importo effettivo spettante dipenderà dalla percentuale di contributo che l'Amministrazione deciderà di erogare alle due fasce (A e B) nel rispetto della normativa regionale, solo dopo che la Regione Toscana avrà provveduto al riparto delle risorse tra i Comuni.

La data a partire dalla quale sarà possibile riscuotere il contributo sarà pubblicata sul sito internet del Comune.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilaria Orsucci, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino del Comune di Calci.

Calci, 07 Luglio 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
(F.to Dott.ssa Ilaria Orsucci)